



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere (relatore)
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Primo Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Primo Referendario


nella camera di consiglio del 6 febbraio 2018

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di



controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 5 aprile 2017, recante le linee guida per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – rendiconto della gestione 2016 – ed i relativi questionari;

vista la nota prot. n. 68 dell'1.08.2016 di questa Sezione trasmessa ai comuni e alle province della Regione Lombardia, che fissava al 31 ottobre 2017 il termine per la trasmissione della Relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 dei predetti enti locali, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;


visto il sollecito del 25 gennaio 2018 inoltrato a mezzo l'applicativo Siquel;

Vista la richiesta di fissazione di camera di consiglio del magistrato istruttore del 5 febbraio 2018 e la comunicazione presidenziale di convocazione della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

Udito il magistrato relatore, dott.ssa Laura De Rentis;

FATTO

Alla data del 5 febbraio 2018 non risultava ancora pervenuta a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la Relazione sul Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 del Comune di Adro (BS) da redigersi ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e il cui invio è stato sollecitato tramite il sistema Siquel il 25 gennaio 2018.



Il magistrato istruttore, preso atto dell'inadempimento, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per deferire la questione all'esame collegiale della Sezione riunitasi nella camera di consiglio del 06 febbraio 2018.

DIRITTO

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.



Da ultimo, l'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obbiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.



II) Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione deve rilevare, innanzitutto, che la Relazione sul Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 del Comune di Adro, da redigersi ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non è stata trasmessa, nonostante il sollecito ad adempiere a tale obbligo di legge entro il 1° febbraio u.s., inviato il 25 gennaio 2018 a mezzo il sistema Siquel.

La Sezione ricorda che il mancato o il tardivo invio della predetta Relazione, a prescindere dall'individuazione della causa concreta, costituisce una grave irregolarità in quanto impedisce alla Sezione di svolgere il prescritto controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell'ente.

Il Comune, per il tramite dell'Organo di Revisione, deve infatti fornire alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, le Relazioni-Questionari sui Bilanci di previsione e sui Rendiconti (oltre alle eventuali informazioni successivamente richieste) nei termini prescritti, onde consentire alla stessa l'efficace esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Ciò detto, questa stessa Sezione, accerta il mancato invio della Relazione sul Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 del Comune di Adro.


Si provvede altresì a segnalare l'inadempimento al Consiglio comunale perché valuti quanto occorso anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia accerta il mancato invio della Relazione sul Rendiconto dell'esercizio 2016 del Comune di Adro.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale per le valutazioni e le determinazioni di competenza;



che la stessa deliberazione sia trasmessa attraverso il sistema Si.Qu.EL,
all'Organo di revisione dell'ente.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 6 febbraio 2018.

Il Relatore
(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria

il 8 - FEB 2018

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)